

ACCORDO
TRA
REGIONE CAMPANIA E COMUNE DI SALERNO CAPOFILA DELL'AMBITO
TERRITORIALE S5

ART. 15 L. 7 giugno 1990, n. 241

ACCORDO

L'anno 2015 il giorno [] del mese di [] si sono costituiti presso gli uffici la Direzione Generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, siti in Napoli, via Nuova Marina, 19/C

DA UNA PARTE

La Regione Campania (C.F. 80011990639), in persona del Dirigente dell'Unità Operativa Welfare dei Servizi e pari opportunità [], domiciliata per la carica in Napoli, [], che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominata "Regione"

DALL'ALTRA

L'Amministrazione Comunale di Salerno (C.F. _____) in qualità di capofila dell'Ambito Territoriale S5 – con sede legale in [], nella persona del dott. [] e domiciliato per la carica in Salerno, [], che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominato "Comune" o "Ente".

VISTI

- il Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE come modificato dal D.L. 12 maggio 2006, n. 173, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228" e ss.ii.mm.;
- la Legge 13 Agosto 2010, n. 136, rubricata " Piano straordinario contro le Mafie, nonché delega al Governo in materia di Normativa antimafia" e ss.mm.ii;
- il D.P.R n. 207 del 05 ottobre 2010, "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- il Decreto Legge 12 Novembre 2010, n. 187, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza";
- la Legge Regionale del 23 ottobre 2007, n. 11, rubricata "Per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 661 del 11 aprile 2008 "Piano strategico triennale per l'attuazione delle Pari opportunità e per i diritti per tutti";

- la deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 2067 del 23 dicembre 2008 di approvazione del “Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia. Provvedimenti”;
- la deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 41 del 14 febbraio 2011 di approvazione del “Il sistema dei Servizi Domiciliari in Campania”;
- la deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 134 del 27/5/2013 di approvazione del “Piano sociale regionale 2013-2015, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11”
- il D.P.G.R. n. 4 del 7 aprile 2014 di approvazione del “Regolamento di attuazione della L.R. 23 ottobre 2007 n. 11 Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328”;
- la deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 107 del 23.04.2014 di approvazione del “Catalogo dei servizi di cui al Regolamento di esecuzione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11”.
- la deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 531 del 10.11.2014 di approvazione della programmazione unitaria del Fondo per le politiche della famiglia inerenti i servizi socio-educativi per la prima infanzia e interventi a favore delle famiglie;
- il Regolamento 15 dicembre 2011, n.12 “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 427 del 27 settembre 2013 e la Delibera di Giunta Regionale n. 488 del 31 ottobre 2013, di individuazione dei Direttori Generali, dei dirigenti di Staff e delle Unità operative;
- la DGR n. 555 del 17/11/2014 di proroga del conferimento dell'incarico di dirigente ad interim della UOD 02 “Welfare dei Servizi e Pari opportunità” ;

PREMESSO CHE

- la Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, legge 8 novembre 2000, n. 328, individua gli Ambiti Territoriali quali soggetti deputati alla gestione ed attuazione delle politiche sociali al sostegno della famiglia, rafforzando un approccio incentrato su una stretta collaborazione tra tutte le Istituzioni, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio-sanitari sul territorio di riferimento;

- le Regioni sono istituzionalmente preposte ad indicare gli "obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale e su questa base a ripartire le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali";
- ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, così come previsto dall'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- le Regioni, allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione;
- i Comuni concorrono alla programmazione regionale e sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 401 del 2 settembre 2015 avente ad oggetto "*Azioni regionali atte a migliorare la qualità della vita delle famiglie con carichi di cura a favore di minori, anziani non autosufficienti e persone con disabilità*" è stata promossa la costituzione di un sistema di welfare orientato all'inclusione e alla partecipazione, innalzando il livello di qualità della vita attraverso il riordino e la riorganizzazione dei servizi territoriali, eliminando sprechi e valorizzando l'efficacia dell'offerta, lo sviluppo e la promozione dei servizi alla persona;
- con la sopra richiamata deliberazione sono state programmate risorse, per un importo massimo pari ad € 550.000,00, da imputare al Fondo Nazionale Politiche Sociali - Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglie" - Programma 7 - del bilancio regionale, per la realizzazione di un progetto pilota a regia regionale per le famiglie con carichi di cura a favore di minori, che presenti elevate caratteristiche di integrazione tra policy sociali e scolastiche;
 - nello specifico la realizzazione del sopra richiamato progetto pilota, è stata subordinata all'individuazione di un Ambito territoriale, sulla base della maggiore popolosità e performances circa i target inerenti i servizi per la prima infanzia, cui affidare la realizzazione di un primo progetto pilota a regia regionale;
 - a seguito dell'istruttoria compiuta dall'UOD 02 "Welfare dei servizi e pari opportunità" - di concerto con il Dipartimento 54 e la Direzione 12 – è stato individuato l'Ambito Territoriale S5 quale soggetto beneficiario di un primo progetto pilota sulla base dei dati relativi agli obiettivi di

servizio, resi disponibili dal DPS; in particolare per l' indicatore S05 "Percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi) di cui il 70% in asili nido, sul totale della popolazione in età 0-3 anni", risulta che gli Ambiti territoriali del salernitano presentano le migliori performance, ed in particolare l'Ambito S5 presenta una percentuale di presa in carico pari al 24 %, con il solo Comune di Salerno che si attesta al 24,4 %;

CONSIDERATO CHE

- in virtù di quanto previsto dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" attribuendo valenza generale agli accordi organizzativi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, per soddisfare interessi pubblici rimessi alle loro valutazioni;
- come precisato dalla giurisprudenza le "attività di interesse comune" possono riguardare, come nella specie, attività materiali da svolgere nell'espletamento di un pubblico servizio e direttamente in favore della collettività;
- l'economicità di un siffatto sistema convenzionale è sempre uno dei criteri fondamentali che regolano l'azione amministrativa;
- sia la Regione che il Comune sono enti dotati di personalità giuridica pubblica pertanto, nel caso di specie, vi sono i presupposti per il ricorso allo strumento convenzionale previsto dal citato art.15;
- ai sensi del Libro Verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici (COM.2011.15 del 27 gennaio 2011), è possibile, tra pubbliche amministrazione, stipulare un accordo pubblico – pubblico orizzontale di natura contrattuale, al fine di perseguire l'interesse pubblico attraverso una accelerazione dell'azione amministrativa, in un quadro di reciproche responsabilità;

ATTESO CHE

- nell'ambito degli interventi individuati per la costituzione di un sistema di welfare orientato all'inclusione e alla partecipazione e in base agli orientamenti dettati con la deliberazione di G.R. n. 401 del 02/09/2015, è stata articolata la proposta progettuale presentate dal Comune finalizzato all'erogazione dei seguenti servizi:
 - ✓ servizio integrativo di accoglienza pre e post orario scolastico;

- ✓ utilizzo di metodologie innovative finalizzate all'integrazione di percorsi educativi e didattici dei minori;
- ✓ presa in carico di eventuali nuclei familiari multiproblematici con il potenziamento di figure specializzate, al fine di assicurare immediati interventi di protezione del minore;
- a seguito dell'istruttoria compiuta dall'UOD 02, è stato emanato il **decreto dirigenziale n. 200 del 07/09/2015** di approvazione e ammissione a finanziamento del progetto esecutivo presentato dal Comune di Salerno capofila dell'Ambito Territoriale S5, per un importo pari ad **€549. 679,30** IVA inclusa;
- con il presente atto attualmente si intende procedere alla stipula dell' Accordo tra la Regione e il Comune di Salerno capofila dell'Ambito Territoriale S5 ai sensi dell'art.15 della L. 7 giugno 1990, n. 241, per la realizzazione del progetto di cui al successivo art. 3.

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E ATTESO

si conviene quanto segue

Articolo 1 – Valore della premessa.

La premessa, gli atti e le disposizioni in essa richiamati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo e si devono intendere qui integralmente riportati.

Le Parti si impegnano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati, secondo gli obblighi a ciascuno di essi attribuiti e in particolare, ai fini del raggiungimento dei risultati attesi, si impegnano alla massima diligenza per superare eventuali imprevisti che dovessero sopraggiungere.

Articolo 2 – Principio di leale collaborazione.

Le Parti si impegnano a dare attuazione al presente Accordo con spirito di leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale, che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l'assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse, di cui ciascuna di esse è affidataria.

Articolo 3 – Oggetto.

L'intesa è finalizzata a porre in essere le attività necessarie alla realizzazione del progetto pilota a regia regionale - CUP I51E15000450002 - secondo quanto indicato nella proposta progettuale, comprensiva di cronoprogramma e piano finanziario, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. n.

594456 del 07/09/2015.

Articolo 4 – Obblighi delle Parti.

Le Parti si obbligano a collaborare per l'attuazione di tutto quanto previsto in oggetto, in particolare, stabiliscono che:

- a) Il Comune di Salerno capofila dell'Ambito Territoriale S5 si impegna:
- a garantire la regolare attuazione delle attività con l'avvio delle stesse in conformità alla proposta progettuale, al Piano finanziario ed al Cronoprogramma presentato;
 - a comunicare il nominativo del RUP ed a trasmettere il relativo atto di nomina;
 - ad adottare tutti gli atti amministrativi finalizzati al recepimento ed all'utilizzo dei finanziamenti di cui sopra, in virtù di quanto già stabilito con i provvedimenti citati in premessa;
 - a trasmettere la dichiarazione liberatoria in materia di assicurazione contro gli infortuni per il personale coinvolto nel progetto, sollevando la Regione Campania da ogni responsabilità;
 - ad inviare eventuale ulteriore documentazione, se richiesta e ritenuta necessaria dagli Uffici, in merito alle specificità del progetto.

Si impegna, inoltre, a garantire:

- la trasmissione di copia degli atti di affidamento di tutte o parte delle attività previste dal progetto, nonché di copia dei contratti/atti di affidamento relativi.

Il Comune si impegna, inoltre, a sollevare la Regione Campania da qualsiasi onere e controversia derivante dalla propria responsabilità diretta, ovvero indiretta in caso di affidamento a terzi della gestione delle attività.

b) La Regione si impegna:

- a trasferire al Comune, entro 30 giorni successivi alla richiesta di erogazione delle risorse finanziarie per il progetto pilota ", a valere del Fondo Nazionale Politiche Sociali - Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglie" - Programma 7 - del bilancio regionale, secondo le modalità stabilite al successivo articolo 5, previa verifica della documentazione trasmessa.

Articolo 5 – Modalità di erogazione del finanziamento.

Il finanziamento complessivo destinato alla realizzazione del progetto pilota di raccordo tra i servizi per la prima infanzia (0-36 mesi) e quelli destinati alla scuola primaria dell'infanzia nella fascia 3-6 anni", ammonta ad un massimo di **€549.679,30 IVA inclusa** ", a valere del Fondo Nazionale Politiche Sociali - Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglie" - Programma 7 - del bilancio regionale.

Esso sarà erogato, previa apposita richiesta da parte del Comune, ferma restando l'osservanza dei vincoli di bilancio e la normativa contabile in vigore, nonché secondo le disposizioni dettate in materia

dalla Legge e dalla Giunta Regionale, secondo le seguenti modalità:

I Anticipazione

L'importo dell'anticipazione è pari al 50% dell'importo complessivo assegnato. L'istanza di liquidazione da parte del Beneficiario dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- atto di nomina del R.U.P.;
 - dichiarazione del RUP di avvio delle attività, indirizzata al Dirigente dell'UOD 02 DIP 5412;
- nel caso di affidamento a terzi, documentazione amministrativa e contabile relativa alle procedure adottate (atto di affidamento);
- dichiarazione liberatoria in materia di assicurazione contro gli infortuni per il personale coinvolto nel progetto, sollevando la Regione Campania da ogni responsabilità;
 - dichiarazione del RUP con la quale si attesti:
 - o il rispetto del cronoprogramma approvato dalla Regione Campania;
 - o che gli eventuali affidamenti dei servizi/forniture a terzi sono avvenuti nell'assoluto rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia;
 - o che le spese a disposizione della stazione appaltante saranno rendicontate a costo;
 - o che l'aliquota IVA, nei casi di specie, sarà determinata secondo la normativa vigente in materia;
 - eventuale ulteriore documentazione, se richiesta e ritenuta necessaria dagli Uffici in merito alle specificità del progetto.

Saldo finale

Il saldo finale è pari al 50 % dell'importo complessivo assegnato. L'istanza di liquidazione da parte del Beneficiario dovrà essere indirizzata al Dirigente dell'UOD 02 DIP 5412 e dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di aver speso e rendicontato il 100 % della prima anticipazione ricevuta;
- rendiconto delle spese sostenute sulla base del "Quadro economico" allegato al progetto o del "Quadro economico post gara", nel caso di affidamento a terzi:
 - o elenco dettagliato delle fatture e/o di altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
 - o copia conforme all'originale della documentazione amministrativa e contabile (atti formali di liquidazione, fatture e mandati) delle spese effettivamente sostenute e quietanzate per un importo non inferiore al 100 % della I Anticipazione;

- relazione finale delle attività svolte con l'indicazione delle diverse fasi di realizzazione, delle attività eseguite direttamente e delle attività affidate a terzi, degli obiettivi e dei risultati raggiunti, delle azioni informative e pubblicitarie in ordine al progetto medesimo;
 - eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dagli Uffici in merito alle specificità del progetto;
- dichiarazione del RUP con la quale si attesti:
- che gli affidamenti degli eventuali servizi/forniture a terzi sono avvenuti nell'assoluto rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia e non hanno subito variazioni non consentite dalla legislazione vigente rispetto al progetto finanziato;
 - che il cronoprogramma del progetto presentato è stato rispettato
- eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dagli Uffici in merito alle specificità del progetto.

Art. 6 Spese Ammissibili

Per ciascun progetto le spese riconosciute ammissibili, secondo quanto indicato nell'allegato "Piano finanziario" di cui al precedente art. 3 del presente accordo, sono quelle realizzate ed effettivamente sostenute nel periodo compreso tra il decreto di ammissione a finanziamento e la data di presentazione del rendiconto finale, salvo diversa disposizione della Regione.

Qualsiasi modifica del progetto dovrà essere preventivamente comunicata alla Regione almeno 10 gg. prima della modifica da apportare.

In particolare, per le spese relative ad attività realizzate attraverso l'impiego di personale dipendente, il Comune dovrà produrre i relativi ordini di servizio con evidenza dell'attività svolta e documentazione adeguata a comprovare le spese realizzate.

Articolo 7 – Decorrenza e durata.

Gli effetti giuridici ed economici del presente Accordo decorrono dal decreto di ammissione a finanziamento per una durata di 12 mesi.

Art. 8 – Recesso.

Al presente Accordo si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore ciascuna Parte può recedere

unilateralmente dall'Accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un equo indennizzo per gli eventuali pregiudizi verificatisi in danno dell'altra Parte, in conformità a quanto disposto dall'art. 11, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. E' fatto salvo in ogni caso il diritto al corrispettivo per le attività regolarmente svolte sino alla recezione della comunicazione di recesso. Ciascuna Parte si impegna, nel caso intenda esercitare la facoltà di recesso dal presente Accordo, a darne comunicazione scritta all'altra Parte con un anticipo non inferiore a tre mesi, al fine di consentire di ridefinire le attività di competenza.

Art. 9 – Clausola di Salvaguardia.

La Regione, in virtù delle disposizioni previste dall'art. 15, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che richiamano, tra l'altro, l'art. 11, comma 2, secondo periodo della medesima norma, si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo, previa comunicazione di decadenza del provvedimento di assegnazione, in ogni tempo e per tutta la durata del presente Accordo, nelle seguenti ipotesi:

- a) per il mancato rispetto delle condizioni dell'affidamento e per gravi inadempienze;
- b) per mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 4;
- c) per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 5;
- d) per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 7.

In caso di decadenza del provvedimento di assegnazione, attuata mediante decreto dirigenziale del Dirigente dell'UOD 02, e del conseguente esercizio del diritto di risoluzione, nessun corrispettivo è dovuto al Comune, come pattuito con il presente Accordo, neppure a titolo di rimborso spese e/o risarcimento del danno.

Articolo 10 – Referenti.

Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro, lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, ottimizzando lo scambio di informazioni e la tempistica, le parti stabiliscono che:

- il referente per la Regione è la dott.ssa _____, telefono 081 _____ e-mail pariopportunita@regione.campania.it, dg12.uod02@pec.regione.campania.it;
- il referente per il Comune di Salerno è il dott. _____, telefono _____ e-mail _____

Articolo 11 – Definizione delle controversie.

Ai sensi degli artt. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tutte le controversie che dovessero eventualmente sorgere durante ed in dipendenza della presente convenzione e che non trovino

composizione in via bonaria, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Sono ammissibili, in via giurisdizionale:

- l'azione *contra silentium*, in caso di inerzia;
- l'impugnativa dell'atto difforme dall'accordo, deducendo come vizio di legittimità la contrarietà all'accordo;
- l'azione di risarcimento danni, in via ordinaria, come conseguenza dell'annullamento del silenzio o del provvedimento difforme dall'accordo;
- ogni inadempimento relativo al presente accordo.

Articolo 12 – Accettazione. Modifiche.

La sottoscrizione del presente Accordo costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in essa contenute o richiamate e vale anche come comunicazione ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 10.

Qualsiasi integrazione e/o modifica ai contenuti del presente Accordo deve essere concordata dalle parti in forma scritta e gli effetti giuridici ed economici decorreranno dalla data di sottoscrizione.

Art. 13 - Tutela della privacy

I dati personali forniti all'Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità della presente convenzione per scopi istituzionali.

I dati personali saranno trattati dalla Regione per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigente.

Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Articolo 14 – Norme finali.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico della parte richiedente. Il presente Accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del punto 16 della tabella B allegata al D.P.R. 642/1972 e s.m.i., è composto da 21 facciate intere, viene siglato in ciascuna di esse e sottoscritto in duplice originale.

Art. 15- Silenzio assenso

Il Comune prende atto della non applicabilità del silenzio-assenso dell'amministrazione alle materie in oggetto.

Articolo 16 – Rinvio.

Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, si intendono esplicitamente richiamate le disposizioni del codice civile, in materia di obbligazioni e contratti, ove compatibili, nonché la disciplina generale degli accordi, di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Napoli _____

L.C.S.

Per la Regione Campania

Per il Comune di Salerno
